



Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali
Posta certificata del Dipartimento:
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Servizio Soprintendenza
Beni Culturali e Ambientali
di Agrigento

via UGO LA MALFA-VILLA GENUARDI
92100 AGRIGENTO
tel. 0922552611 – fax 0922401587
sopriag@regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopriag

U.O. 01 di Staff

tel. 0922552509 – fax 0922401587
sopriag.uo1@regione.sicilia.it

Agrigento Prot. n. _____ del _____
Allegati n. _____

rif. prot. n. _____ del _____

CONTRATTO - CONVENZIONE

Per l'affidamento all'esterno del pascolo e della pulizia dell'Area Archeologica di Monte Adranone in territorio di Sambuca di Sicilia .

TRA

La Regione Siciliana – Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e per esso la Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento rappresentata dall'Arch. Pietro Meli nato a Camastra (AG) il 27 Novembre 1946, domiciliato per la carica presso la Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento, Via Ugo La Malfa – Villa Genuardi

E

Il signor Mangiaracina Melchiorre nato in Palermo il 09.11.1971 e residente in Sambuca di Sicilia viale P. Togliatti n°81 il quale agisce in questo atto in quanto titolare dell'omonima azienda identificata all'anagrafe zootecnica con il codice ASP n° IT 034 AG 029, codice fiscale MNG MCH 71S09 G273Q,

PREMESSO

che la Soprintendenza di Agrigento ha la necessità di gestire la pulizia delle aree archeologiche ai fini antincendio secondo quanto previsto dalle ordinanze comunali e/o regionali emanate in materia;
che le risorse economiche disponibili non permettono di adempiere puntualmente a tale attività;
che per assolvere a tale adempimento questo Servizio ha disposto un avviso pubblico trasmesso al Comune di Sambuca per la pubblicazione in data 03.10.2012 prot.n°7862, avente per oggetto **“concessione del pascolo sui terreni dell'area archeologica di MONTE ADRANONE”, agro di Sambuca di Sicilia, lotti “A” e “B”;**
che il Comune di Sambuca di Sicilia, giusta nota n°12625 del 30.11.2012 ha comunicato alla Soprintendenza che l'avviso è stato nei modi e forme di legge, pubblicato all'albo online dell'Ente dal 05.10.2012 al 20.10.2012;
vista la richiesta assunta al protocollo generale della Soprintendenza in data 29.11.2012 prot.n°8379 presentata dall'allevatore signor Mangiaracina Melchiorre nato in Palermo il 09.11.1971 e residente in Sambuca di Sicilia viale P. Togliatti n°81 titolare dell'omonima azienda zootecnica, tendente ad ottenere la concessione per la stagione pascoliva 2012/2013 il lotto “A” dell'area archeologica di Monte Adranone, meglio individuato nella planimetria allegata all'avviso pubblico e facente parte integrante della presente convenzione, a confine con l'azienda zootecnica di sua proprietà, per l'alimentazione degli ovini e caprini al pascolo;

vista la certificazione rilasciata dall'ASP in data 20.11.2012 prot.n° 55252 – Servizio Veterinario di Sanità competente per territorio-, sulla situazione sanitaria dell'allevamento, con la quale si attesta che l'allevamento è riconosciuto **Ufficialmente Indenne** da malattie infettive (brucellosi);
vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in data 29.11.2012, con la quale il richiedente dichiara che a proprio carico e dei propri conviventi non sussistono le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della L.575/65 e s.m.i.;

CONSIDERATO

che il signor Mangiaracina Melchiorre, allevatore, è l'unico ad avanzare la richiesta di pascolo per il lotto "A" dell'area archeologica di Monte Adranone e lo Stesso si è impegnato a realizzare tutti i lavori di pulizia dell'area ai fini antincendio secondo quanto previsto dalle ordinanze comunali e/o regionali;

TENUTO CONTO

che le prescrizioni riportate nella presente convenzione e condivise con il signor Mangiaracina Melchiorre trovano il consenso e l'approvazione del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana giusta autorizzazione prot.n° 6681 del 06.02.2013;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Dipartimento Reg.le dei BB.CC. e dell'I.S. e per esso la Soprintendenza di Agrigento

CONCEDE

Al signor Mangiaracina Melchiorre, allevatore, nato in Palermo il 09.11.1971 e residente in Sambuca di Sicilia viale P. Togliatti n°81, titolare dell'omonima azienda identificata all'anagrafe zootecnica con il codice ASP IT 034 AG 029, codice fiscale MNGMCH71S09G273Q, il **lotto pascolivo "A"** meglio individuato nel successivo **art.2**, alle seguenti condizioni:

ART. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale

ART. 2

(campo di applicazione ed estremi catastali)

La presente convenzione disciplina l'esercizio del pascolo nel demanio dell'area archeologica di "MONTE ADRANONE" agro di Sambuca di Sicilia (AG), con soprassuolo erbaceo.
Detta area, individuata in rosso nella planimetria facente parte integrante della presente convenzione, è individuata in catasto come segue:

<i>Foglio</i>	<i>Particelle</i>	<i>Estensione complessiva</i>
12	57-58 intere 4-115-52-54 porzioni	Ha 23.56.00

ART. 3

(norma di esonero della responsabilità civile)

L'esercizio del pascolo controllato esonera il Servizio Soprintendenza da qualsiasi responsabilità risarcitoria a favore del Concessionario, anche nel caso di morte di animali imputabili a malattie infettive contratte nel fondo demaniale fidato.

ART. 4
(durata)

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dal **01 Novembre 2012** e cesserà alla data del **31 Ottobre 2013**. La stessa potrà essere rinnovata a seguito di verifica del corretto espletamento di quanto concesso.

Nell'ipotesi di cause di forza maggiore e/o motivi tecnici-agronomici dovessero determinare una minore durata di effettivo utilizzo delle superfici concesse a pascolo controllato rispetto al previsto, il Concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti di questo Servizio.

ART. 5
(condizioni)

E' fatto obbligo al Concessionario di mantenere il pascolo nelle migliori condizioni possibili, pulito di qualsiasi materiale estraneo (vetro, plastica, metalli, etc) e di adottare misure per la prevenzione degli incendi e la tutela del soprassuolo.

Il Concessionario si impegna, altresì, a rispettare il "*codice di buona pratica agricola*" e di "*benessere animale*" formulati congiuntamente dall'Unione Europea e dagli Organi dello Stato deputati come pure le prescrizioni di polizia forestale vigenti in materia.

ART. 6
(Carico massimo ammissibile e unità di carico)

Il carico massimo di bestiame possibile deve tenere conto dello stato ottimale della cotica erbosa pascolativa e non può essere inferiore ai seguenti limiti, distinti per terreni il cui soprassuolo è:

Pascolo	= 1 UBA ogni Ha di superficie
Pascolo cespugliato (pari a 30% della superf)	= 1 UBA ogni 1,5 Ha di superficie
Pascolo fortemente cespugliato (pari al 60% superf)	= 1 UBA ogni 2 Ha di superficie
Incolto produttivo	= 1 UBA ogni 2 Ha di superficie

Per l'area in questione il cui soprassuolo è "*pascolo*", il *carico* massimo ammissibile è di 1 UBA per ogni ettaro tenendo conto del seguente indice di conversione;

Ovini e/o Caprini	= 0,15 UBA
-------------------	------------

ART. 7
(modalità di pascolamento e obblighi)

L'esercizio del pascolo sul demanio oggetto della presente convenzione va esercitato secondo le seguenti modalità:

- a) *vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell'affidatario;*
- b) *non è consentito l'esercizio del pascolo senza custodia. La custodia del bestiame deve essere affidata a pastori adulti o anche a minori che abbiano compiuto i 16 anni e non siano soggetti all'obbligo scolastico;*
- c) *obbligo di esercitare, per il periodo della fida, un'attenta sorveglianza, segnalando tempestivamente eventuali incendi e/o danneggiamenti;*
- d) *obbligo di condurre il bestiame a pascolo per le normali vie esistenti e per quelle eventualmente indicate dal personale del Servizio Sprointendenza;*



- e) *obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti Autorità, nel caso che, durante il periodo di fida, dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;*
- f) *obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 90 del D. Lgs n° 42/2004 su eventuali ritrovamenti archeologici nell'area concessa.*

ART. 8
(divieti)

E' fatto assoluto divieto di:

- *sub concedere, in tutto o in parte, l'utilizzo delle erbe concesse;*
- *immettere nell'area concessa un numero di capi superiore a quello autorizzato;*
- *fare uso di fuoco nell'area in concessione;*
- *effettuare l'esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità;*
- *pascolare nelle zone diverse da quelle concesse;*
- *asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;*
- *è vietato al personale addetto alla custodia o al controllo degli animali di asportare dai terreni pascolivi fieno, strame e legna;*
- *è parimenti vietata la costruzione o l'allestimento di strutture e di opere di qualsiasi tipo sui terreni demaniali;*
- *effettuare lavorazioni di nessun tipo;*
- *effettuare impianti di essenze erbacee, arbustive e/o arboree;*
- *effettuare arature e similari;*
- *effettuare tagli di essenze arbustive ed arboree;*
- *pascolare sopra gli scavi archeologici.*

ART. 9
(canone)

il prezzo è fissato in €. 40,34 a ettaro come da tariffario del Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali per le superfici boschive concesse dallo Stesso a pascolo. Poiché la superficie a pascolo oggetto della concessione risulta di Ha 23.56.00, l'ammontare complessivo del canone risulta pari a €. 950,41 (diconsi euro novecentocinquanta/41) che il richiedente versa contestualmente alla sottoscrizione della presente concessione a mezzo c/c postale n°229922 intestato a Cassiere Regione Siciliana B.S. Capitolo entrata n° 1902 capo 14.


ART.10
(sanzioni)

La violazione degli artt. 7 e 8 reiterata per almeno tre volte nell'anno solare, comporta la decadenza della concessione e l'inibizione al nuovo rilascio per un periodo di tre anni, a decorrere dall'accertamento dell'ultima violazione.

Durante il periodo di concessione del pascolo, il Concessionario è tenuto alla piena osservanza delle disposizioni stabilite nella presente convenzione, delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, dei regolamenti e delle leggi forestali e veterinarie.

Ferme restando le pene comminate dalla Legge, a carico del Concessionario graveranno le seguenti penalità:

- a) € 6,00 per ogni animale sconfinato in terreni non concessi in uso;
- b) € 50,00 al dì in caso di assenza di pastori adulti o di presenza di pastori non idonei a guardia del bestiame pascolante;



- c) Inoltre per ciascuna infrazione accertata, sarà applicata un'ulteriore penalità fissa di €.
100,00.

Ove da un controllo il carico di bestiame pascolante dovesse essere superiore al 10% di quello consentito, il Concessionario verrà escluso da future autorizzazioni per un periodo non inferiore ai due anni. Lo stesso sarà ritenuto responsabile, anche e comunque, per gli animali non di sua proprietà, trovati a pascolare abusivamente sulla superficie demaniale concessa, salvo che non dimostri di avere provveduto a effettuare tempestiva comunicazione scritta a questo Servizio Soprintendenza. Non verranno prese in considerazione comunicazioni verbali. L'esclusione predetta verrà applicata anche in caso di sconfinamento di animali dalla superficie concessa;

Sono fatte salve le diverse sanzioni amministrative previste dalla norma nazionale e regionale in materia.

ART. 11 (controlli)

La vigilanza, il controllo e la polizia amministrativa in ordine all'osservanza delle norme del presente regolamento è esercitata dal personale di custodia di questo Servizio.

ART. 12 (norme di rinvio)

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si intendono richiamate le norme vigenti per effetto di disposizioni legislative statali, regionali, anche di natura regolamentare che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio archeologico e la tutela dell'ambiente.

ART. 13 (inizio attività)

L'immissione degli animali al pascolo potrà avvenire solo dopo la formale consegna della superficie concessa e previa comunicazione da parte dell'allevatore del numero massimo di animali da immettere nell'area concessa ed i relativi dati identificativi.

ART. 14 (adempimenti ed impegni)


La presente concessione diverrà esecutiva soltanto dopo l'adempimento di quanto rappresentato nel precedente **art. 13** ;

Il concessionario, in caso di scadenza della certificazione sanitaria degli animali durante l'annata pascolare in corso, s'impegna a riprodurre la stessa, ai fini del mantenimento degli animali nella superficie concessa

ART. 15 (spese)

Tutte le spese per la stipula del presente atto di concessione (bollo, registrazione fiscale, ecc.) restano a carico del concessionario;

L'eventuali spese di registrazione saranno a carico del Concessionario. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del codice civile



ART. 16
(responsabilità)

Il conduttore assume le responsabilità previste dalle normative in materia di antincendio. La mancata cura dell'area concessa, il non rispetto delle clausole previste nella presente convenzione e delle ordinanze antincendio, comporteranno l'incameramento delle somme versate con conseguente risoluzione del contratto.

ART. 17
(atti aggiuntivi)


Le parti rimettono ad un successivo atto aggiuntivo subordinato all'autorizzazione della Direzione Generale del Dipartimento dei BB.CC. e dell'I.S. la definizione di eventuali aspetti non compresi nel presente atto.

ART. 18
(controversie)

Le controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione di una o più clausole della presente scrittura saranno demandate all'Ufficio legale della Regione Siciliana.


A conferma del pieno accordo, la presente è sottoscritta.

Sottoscritto in Agrigento, il _____

IL CONCESSIONARIO
(Mangiaracina Melchiorre)


IL SOPRINTENDENTE
(Arch. Pietro Meli)


Responsabile procedimento				(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)			
Stanza	Piano	Tel.	Durata procedimento		(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)		
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)		e-mail	urpsopriag@regione.sicilia.it	Responsabile:	nome cognome Adriana Cascino		
Stanza	30	Piano	1°	Tel.	0922552516	Orario e giorni ricevimento	Lunedì e Venerdì 9,00-13,00-Mercoledì 15,30-17,30



DM